

Pensione Garantita

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Iscritto all'apposito albo tenuto dalla COVIP con il n. 5049

Condizioni generali di contratto

Premessa

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione denominato “Pensione Garantita”, attuato mediante un contratto di assicurazione sulla vita ed avente caratteristiche rispondenti a quelle stabilite dall’art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito il Decreto) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede, a fronte di un capitale costituito nel rispetto delle presenti condizioni generali, il pagamento all’aderente, sotto forma di rendita annua vitalizia rivalutabile annualmente, di una prestazione pensionistica complementare a quella obbligatoria. È facoltà dell’aderente chiedere il pagamento della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. Nel caso in cui l’aderente deceda prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, GamaLife – Companhia de Seguros de Vida, S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia (“GamaLife” o anche la “Compagnia”) corrisponde agli aventi diritto il capitale costituito in funzione dei contributi versati, al netto dei costi, rivalutato fino alla data del decesso. In caso di decesso dell’aderente durante l’erogazione della prestazione in forma di rendita vitalizia rivalutabile, il contratto si risolve e nulla è più dovuto da parte della Compagnia ad alcun titolo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8 delle presenti condizioni.

Articolo 2

Versamento dei contributi

Le prestazioni assicurate di cui all’articolo 1 sono erogate previo pagamento alla Compagnia di un contributo, da versarsi in via anticipata e in un’unica soluzione all’atto della sottoscrizione del modulo di adesione. Il versamento del primo contributo volontario non può essere inferiore a 100,00 Euro.

I contributi successivi se pagati tramite Bonifico Bancario o SDD non potranno essere inferiore ai 1.200,00 Euro annui indipendentemente dal frazionamento prescelto (annuale-semestrale-quadrimestrale-trimestrale-mensile).

Spese e oneri derivanti dalla partecipazione a Pensione Garantita

La partecipazione al PIP comporta i seguenti costi ed oneri a carico dell’aderente:

a) nella fase di accumulo:

- un caricamento del 2,50% applicato su ciascun versamento effettuato, compreso il primo all’atto dell’adesione;
- un costo pari al 20% del rendimento annuo conseguito dalla gestione separata Fondo V.I.P.;
- un costo in cifra fissa pari a 2 Euro applicato a ciascuna rata di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

b) nella fase di erogazione della rendita:

- un costo per la rivalutazione della rendita pari al 20% del rendimento annuo conseguito dalla gestione separata “Fondo V.I.P.” o della gestione separata “GL Style”, a seconda della scelta operata alla maturazione dei requisiti per la richiesta delle prestazioni pensionistiche (cfr. artt. 11 e 12 delle presenti condizioni generali di contratto);
- le spese per il servizio di erogazione della rendita pari a 1,25% della rendita stessa, già compreso nei coefficienti di trasformazione in rendita riportati nelle Tavole dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile e in rendita certa 5/10 vitalizia rivalutabile, allegate alle presenti condizioni generali di contratto.

Articolo 3

Conclusione del contratto

Per aderire è necessario compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, completo di tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla normativa vigente; per data di adesione alla presente forma pensionistica si intende la data riportata nel modulo di adesione.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui GamaLife rilascia all'Aderente la conferma di adesione. Ciò può avvenire contestualmente alla sottoscrizione del modulo di adesione o successivamente, con lettera di conferma, che verrà inviata entro 15 giorni dalla ricezione del modulo di adesione (completo di tutta la documentazione richiesta) da parte di GamaLife.

Il modulo di adesione, la conferma di adesione e qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa dalla Società costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

Se entro sei mesi dalla conclusione dall'adesione non verrà effettuato alcun versamento contributivo, GamaLife si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 4

Diritto di recesso dal contratto

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di conferma di adesione (data di conclusione del contratto), l'aderente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare l'aderente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 della data di ricezione, da parte della Compagnia, della comunicazione scritta di recesso.

La Compagnia rimborserà l'importo del contributo versato, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Articolo 5

Decorrenza del contratto

Le prestazioni di cui all'articolo 1 delle condizioni generali di contratto entrano in vigore alle ore 24.00 del giorno indicato nella conferma di adesione quale data di decorrenza a condizione che sia stato versato il primo contributo. Il contratto si scioglie nel caso di esercizio del diritto di recesso e nei casi previsti dal Decreto, di seguito indicati:

- decesso dell'aderente;
- trasferimento della posizione maturata ad altre forme pensionistiche complementari;
- liquidazione del valore di riscatto totale nei casi previsti dal Decreto ed indicati all'articolo 16 delle condizioni generali di contratto;
- liquidazione della prestazione per maturazione dei requisiti di accesso alla medesima stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza.

Inoltre, nel caso in cui nel corso della partecipazione a Pensione Garantita l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale anche a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione, GamaLife si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 6

Dichiarazioni dell'aderente

Le dichiarazioni dell'aderente devono essere esatte e complete. L'inesattezza delle dichiarazioni dell'aderente comporta l'applicazione, da parte della Compagnia, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 7

Condizioni di accesso alla prestazione pensionistica

L'aderente può chiedere il pagamento della prestazione, a condizione che abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica previsti dal Decreto e riportati nella Nota informativa. Fatto salvo il rispetto delle condizioni minime necessarie per l'accesso alla prestazione, l'aderente può formulare alla Compagnia la richiesta di prolungare la durata del contratto anche oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile previsto nel Decreto. L'aderente potrà autonomamente determinare,

in fase successiva, il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche. Durante tale periodo, è riconosciuta la facoltà di effettuare ulteriori versamenti.

Articolo 8

Modalità di pagamento della prestazione pensionistica

La prestazione pensionistica è erogata sotto forma di rendita annua vitalizia rivalutabile posticipata.

Al momento della domanda di accesso alla prestazione pensionistica, l'aderente può chiedere, in via alternativa, che la rendita annua vitalizia sia erogata con una delle seguenti modalità:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, successivamente finché l'aderente sia in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile all'aderente finché in vita e successivamente, per intero o in parte, ad altra persona designata (c.d. reversionario), purché in vita alla data di decesso dell'aderente (c.d. reversibilità della rendita). Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dall'aderente all'atto della relativa richiesta. A seguito della richiesta, la Compagnia ridetermina e comunica il nuovo ammontare della rendita vitalizia reversibile rivalutabile, calcolata in funzione della percentuale di reversibilità prescelta, della data di nascita, dell'età dell'aderente e del reversionario.

L'aderente, al momento della domanda di accesso alla prestazione pensionistica, può altresì richiedere che parte della prestazione sia corrisposta anche in forma di capitale, ma nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal Decreto e riportati nella Nota informativa.

Articolo 8.1

Prestazione in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Prima del pensionamento, l'Aderente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente indicati nel regolamento di Pensione Garantita può richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che consiste nella liquidazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

L'erogazione della RITA verrà effettuata con frequenza trimestrale dal momento dell'accettazione della richiesta fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia: la prima rata verrà erogata entro 90 giorni dall'avvenuta verifica del possesso dei requisiti.

L'importo richiedibile a titolo di RITA è liberamente determinato dall'Aderente e potrà riguardare tutto il montante accumulato o parte di esso. Il montante interessato dalla richiesta di RITA rimarrà investito, nella Gestione Separata Fondo V.I.P.

Le rate di RITA da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del valore del montante investito interessato dalla richiesta di RITA derivante dall'andamento dell'investimento. L'importo della singola rata erogabile a titolo di RITA sarà pari al valore del montante risultante al momento dell'erogazione della stessa diviso per il numero di rate ancora da erogare, dedotte le spese in cifra fissa indicate al precedente articolo 2.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca inviando una comunicazione scritta alla Società; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. La revoca avrà effetto dalla rata successiva purché la richiesta pervenga alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di erogazione della rata stessa.

Nel caso in cui venga richiesta sotto forma di RITA solo una parte della posizione individuale maturata, sul montante residuo, non richiesto sotto forma di RITA, l'Aderente può chiedere anticipazioni e riscatti, nei limiti imposti dalla normativa vigente, e usufruire, al momento del pensionamento, delle prestazioni ordinarie in forma di rendita e capitale.

Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale, nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia la RITA in erogazione. In tal caso la RITA si intenderà revocata e verrà trasferita l'intera posizione compreso l'eventuale montante residuo impegnato sotto forma di RITA.

Articolo 9

Criteri di rivalutazione del capitale in fase di costituzione

Il capitale, in base al quale è calcolato l'importo della rendita vitalizia rivalutabile, si costituisce mediante i contributi versati al netto dei caricamenti descritti nella Nota informativa. Il capitale si incrementa ogni anno, secondo le modalità di seguito riportate, grazie alla rivalutazione derivante dalla gestione separata degli investimenti, alla quale il presente contratto è collegato. Tale gestione, denominata Fondo V.I.P., è separata dalle altre attività della Compagnia ed è disciplinata da apposito Regolamento, che fa parte integrante delle condizioni generali di contratto.

Fondo V.I.P. è una gestione con garanzia di risultato. La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente e, in ogni caso, che non diminuisca rispetto alla posizione maturata nell'anno precedente, grazie al tasso tecnico pari allo 0% (cfr. definizione contenuta nel Glossario). Pertanto la rivalutazione riconosciuta annualmente è consolidata e definitivamente acquisita e la posizione ogni anno maturata è almeno pari alla posizione riconosciuta nell'anno precedente.

A) Misura della rivalutazione

La Compagnia determina, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto, ottenuta moltiplicando il rendimento annuo della gestione separata Fondo V.I.P. per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%.

B) Rivalutazione annua del capitale

Al 31 dicembre di ciascun anno il capitale rivalutato si ottiene sommando:

- al capitale in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, aumentato di un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione di cui al punto A);
- i contributi versati nell'anno di calcolo, al netto dei caricamenti, ciascuno rivalutato in base alla misura di rivalutazione di cui al punto A), secondo il metodo pro-rata temporis dalla data di decorrenza del versamento fino al 31 dicembre dell'anno di calcolo.

In caso di somme percepite nel corso dell'anno per esercizio di prerogative individuali, la Compagnia riconosce il rendimento relativo all'anno in corso, per il rateo di competenza, con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.

Articolo 10

Criteri di determinazione della prestazione in forma di rendita

Il capitale maturato al momento dell'accesso alla prestazione, diminuito della eventuale parte di prestazione da erogare sotto forma di capitale nei limiti previsti dal Decreto, è impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia rivalutabile. L'importo della rendita vitalizia rivalutabile si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente di conversione in rendita riportato nella "Tavola 1 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile" collegata alla gestione separata Fondo V.I.P., che fa parte integrante delle condizioni generali di contratto, e dividendo il risultato così ottenuto per mille. Tale coefficiente può essere rideterminato in conseguenza della variazione delle basi demografiche, dovuta alla variazione della probabilità di sopravvivenza emersa dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte dall'ISTAT o da altro organismo pubblico, e dai portafogli di polizze.

Nel caso di variazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita, la Compagnia si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta all'aderente. La modifica ha effetto dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di invio della comunicazione. Ai fini della determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile, si applica il coefficiente in vigore alla data della richiesta di accesso alla prestazione. La Compagnia ha la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP, ora IVASS, n. 1036G/1998. La modifica del tasso tecnico avrà effetto sui contributi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa.

Qualora le modifiche proposte dalla Compagnia comportino: (i) un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del contratto; (ii) un sostanziale cambiamento delle caratteristiche del PIP (per esempio: variazione significativa della politica di investimento), l'aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione assicurativa ad altra forma pensionistica complementare. La Compagnia comunica ad ogni aderente le modifiche sopra indicate almeno 120 giorni prima della data di efficacia. L'aderente ha 90 giorni di tempo da detta comunicazione per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento.

Articolo 11

Criteri di rivalutazione della rendita in erogazione

In fase di erogazione della rendita vitalizia, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata derivante dalla gestione degli investimenti denominata Fondo V.I.P., separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento, che fa parte integrante delle condizioni generali di contratto.

A) Misura della rivalutazione

La Compagnia determina, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto per l'anno precedente. Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento annuo della gestione separata Fondo V.I.P., per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%.

B) Modalità di calcolo della rivalutazione

La rivalutazione annua della rendita viene calcolata:

- per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno, in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Fondo V.I.P. realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo;
- per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° marzo e il 31 dicembre di ogni anno, in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Fondo V.I.P. realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

La rendita rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione di cui al punto A). La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva e sarà comunicata ogni anno.

Articolo 12

Opzione di rendita

L'aderente può chiedere, contestualmente alla richiesta di liquidazione della prestazione, che l'importo della rendita vitalizia rivalutabile sia calcolato sulla base dei coefficienti di conversione in rendita riportati nella "Tavola 2 dei Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile" collegata alla gestione separata GL Style, che fa parte integrante delle condizioni generali di contratto. Tali coefficienti potranno essere modificati, con gli stessi criteri adottati dalle basi demografiche dovuta alla variazione per la revisione dei coefficienti di conversione in rendita di cui all'art. 9, in conseguenza della variazione della probabilità di sopravvivenza emersa dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte dall'Istat o da altro organismo pubblico, e dai portafogli di polizze. Tali coefficienti potranno altresì essere rideterminati in conseguenza della variazione della misura del tasso tecnico, apportata nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP, ora IVASS, n. 1036G/1998. Ai fini della determinazione dell'importo della rendita vitalizia rivalutabile si applicano i coefficienti di conversione in vigore alla data di richiesta di accesso alla prestazione. Nel caso di variazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita riportati nella Tavola 2, la Compagnia si impegna a darne comunicazione scritta. La Compagnia, nel corso della durata del contratto, si riserva di istituire nuove gestioni degli investimenti separate dalle altre attività della Compagnia stessa. In tal caso, previa comunicazione scritta, verrà data facoltà all'aderente di scegliere, all'atto della richiesta di liquidazione della prestazione, che il capitale maturato sia investito in una delle gestioni degli investimenti attive a quella data.

Articolo 13

Rivalutazione della rendita di opzione

In fase di erogazione della rendita vitalizia, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata derivante dalla gestione degli investimenti GL Style.

A) Misura della rivalutazione

La Compagnia determina, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la **misura di rivalutazione annua da attribuire al contratto**, ottenuta moltiplicando il rendimento annuo realizzato dalla gestione separata GL Style nel periodo di osservazione di seguito indicato per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, e diminuendo il rendimento così ottenuto del tasso tecnico (attualmente pari all'1,00% annuo), già conteggiato nel calcolo del premio, scontando poi tale risultato, per il periodo di un anno, al tasso tecnico.

L'aliquota di partecipazione non dovrà risultare inferiore all'80%.

Per periodo di osservazione si intende il periodo di 12 mesi che si è concluso il 31 dicembre precedente (periodo di osservazione 1/01 – 31/12).

B) Rivalutazione annua dell'opzione di rendita

La rivalutazione annua della rendita viene calcolata:

- per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, in base al rendimento annuo lordo della gestione separata GL Style realizzato nel periodo di osservazione conclusosi il 31/12 del secondo anno antecedente quello di calcolo;
- per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, in base al rendimento annuo lordo della gestione separata GL Style realizzato nel periodo di osservazione conclusosi il 31/12 precedente alla data di calcolo.

La rendita rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva e sarà comunicata ogni anno.

Articolo 14

Trasferimento ad altre forme pensionistiche complementari

Trascorsi almeno due anni dalla conclusione del contratto, l'aderente può chiedere il trasferimento della posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica complementare, tra quelle previste dal Decreto. Il citato limite temporale non sussiste nel caso in cui l'aderente chieda di trasferire la posizione previdenziale maturata presso altra forma previdenziale alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa. In caso di modifiche contrattuali peggiorative delle condizioni economiche del contratto, l'aderente può chiedere di trasferire la posizione previdenziale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima del periodo minimo di partecipazione di due anni. Il valore del capitale da trasferire è pari al capitale costituito in funzione dei contributi versati, rivalutato fino alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di trasferimento.

Articolo 15

Trasferimento da altre forme pensionistiche complementari

È consentito il trasferimento alla forma pensionistica individuale disciplinata dal presente contratto della posizione maturata presso altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto. In tal caso, si applicano tutte le condizioni del presente contratto. Si precisa che in caso di adesioni derivanti da trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica complementare non sono previste spese direttamente a carico dell'aderente.

Articolo 16

Riscatto della posizione previdenziale

L'aderente, in qualsiasi momento, può:

- a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- b) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

Nei casi previsti ai punti b) e c) precedenti l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Il valore di riscatto totale è pari al capitale costituito in funzione dei contributi versati, rivalutato fino alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto, completa della documentazione indicata nell'allegato A alle condizioni generali di contratto.

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione. Il riscatto totale della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al PIP.

Articolo 17

Anticipazioni

L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento allegato. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Articolo 18

Pagamenti della Compagnia

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti della Compagnia quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede della Compagnia.

Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti indicati negli allegati necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Compagnia, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la

facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro 180 giorni dalla ricezione, da parte della Compagnia, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, la Compagnia esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale.

Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata.

In caso di prestazione erogata in forma di RITA il pagamento della prima rata viene effettuato dalla Compagnia entro 90 giorni dall'accettazione della richiesta, previa ricezione della documentazione completa e verifica del possesso dei requisiti.

L'Impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Trascorsi tali termini e a partire dai termini stessi, la Compagnia si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore.

Articolo 19

Foro Competente

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto è convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente.

Articolo 20

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

La Compagnia non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Compagnia identifichi gli Aderenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte dell'Aderente.

Ogni volta che la Compagnia riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio, la Compagnia potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Aderente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se l'Aderente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Compagnia entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Compagnia verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Aderente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte dell'Aderente, nei termini sopraindicati, la Compagnia è obbligata a segnalare l'Aderente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 21 Comunicazioni agli iscritti

La Compagnia invia all'Aderente le comunicazioni previste dalla normativa vigente indicate nella Nota Informativa.

La Compagnia invierà le comunicazioni all'indirizzo dell'Aderente specificato nel modulo di adesione o successivamente indicato per iscritto dall'Aderente.

L'Aderente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica. **In qualsiasi momento l'Aderente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

L'obbligo informativo in capo alla Compagnia si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dall'Aderente per iscritto alla Compagnia. L'Aderente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (corrispondenza) o elettronico (posta elettronica).

Pensione Garantita

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Modalità di determinazione della rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate finché l'Aderente è in vita

Il procedimento per il calcolo della rendita vitalizia, certa 5 e certa 10, è il seguente:

1. All'età a scadenza (età pensionabile) dell'Aderente deve essere aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni, che dipende dall'anno di nascita dell'Aderente, come indicato nella seguente tabella:

Anno di nascita	correttivo età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1921	+5
Dal 1922 al 1927	+4
Dal 1928 al 1938	+3
Dal 1939 al 1947	+2
Dal 1948 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1989	-2
Dal 1990 al 2001	-3
Dal 2002 al 2014	-4
Dal 2015 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

2. Fissata l'età di riferimento occorre individuare nelle tabelle che seguono il coefficiente di conversione corrispondente alla rateazione della rendita.
3. La rendita annua, pagabile in base alla rateazione prescelta, si ottiene, infine, moltiplicando il capitale maturato a scadenza per il coefficiente di opzione individuato e dividendo il risultato per 1.000.

Tavola 1 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata Fondo V.I.P.

Tavola demografica: A62I, indifferenziata per sesso

Tasso tecnico: 0%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

Rateazione della rendita					
Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	30,22	29,99	29,88	29,80	57
58	31,11	30,87	30,75	30,67	58
59	32,06	31,80	31,67	31,59	59
60	33,06	32,79	32,65	32,56	60
61	34,13	33,83	33,69	33,59	61
62	35,26	34,95	34,79	34,69	62
63	36,46	36,13	35,96	35,85	63
64	37,74	37,39	37,21	37,09	64
65	39,11	38,73	38,54	38,42	65
66	40,58	40,17	39,97	39,83	66
67	42,16	41,72	41,50	41,35	67
68	43,86	43,38	43,14	42,99	68
69	45,70	45,18	44,92	44,75	69
70	47,68	47,11	46,84	46,65	70
71	49,83	49,21	48,91	48,71	71
72	52,17	51,49	51,16	50,94	72
73	54,71	53,96	53,60	53,36	73
74	57,48	56,66	56,25	55,99	74
75	60,50	59,59	59,14	58,85	75

Tavola 1 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita certa per i primi 5 anni, vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata Fondo V.I.P.

Tavola demografica: A62I, indifferenziata per sesso

Tasso tecnico: 0%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

Rateazione della rendita					
Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	30,19	29,97	29,85	29,78	57
58	31,08	30,84	30,72	30,64	58
59	32,02	31,77	31,64	31,56	59
60	33,02	32,75	32,62	32,53	60
61	34,08	33,79	33,65	33,55	61
62	35,2	34,89	34,74	34,64	62
63	36,4	36,07	35,91	35,80	63
64	37,67	37,32	37,15	37,03	64
65	39,03	38,65	38,47	38,35	65
66	40,48	40,08	39,88	39,75	66
67	42,04	41,61	41,40	41,26	67
68	43,72	43,26	43,03	42,87	68
69	45,53	45,03	44,78	44,61	69
70	47,48	46,93	46,66	46,49	70
71	49,58	48,99	48,70	48,51	71
72	51,86	51,22	50,90	50,69	72
73	54,32	53,62	53,28	53,05	73
74	56,99	56,22	55,85	55,60	74
75	59,88	59,04	58,63	58,36	75

Tavola 1 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita certa per i primi 10 anni, vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata Fondo V.I.P.

Tavola demografica: A62I, indifferenziata per sesso

Tasso tecnico: 0%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

Rateazione della rendita					
Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	30,10	29,88	29,77	29,70	57
58	30,98	30,74	30,63	30,55	58
59	31,91	31,66	31,53	31,45	59
60	32,89	32,62	32,49	32,41	60
61	33,92	33,64	33,51	33,42	61
62	35,02	34,73	34,58	34,48	62
63	36,19	35,87	35,72	35,62	63
64	37,43	37,09	36,93	36,82	64
65	38,74	38,39	38,21	38,09	65
66	40,15	39,77	39,58	39,45	66
67	41,64	41,24	41,03	40,90	67
68	43,24	42,80	42,59	42,45	68
69	44,94	44,47	44,24	44,09	69
70	46,75	46,26	46,01	45,85	70
71	48,68	48,15	47,89	47,72	71
72	50,74	50,17	49,89	49,71	72
73	52,91	52,31	52,01	51,82	73
74	55,21	54,57	54,25	54,05	74
75	57,62	56,95	56,61	56,40	75

Tavola 2 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata GL Style.

Tavola demografica: A62I, indifferenziata per sesso

Tasso tecnico: 1,00%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

Rateazione della rendita					
Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	35,99	35,67	35,51	35,40	57
58	36,90	36,56	36,39	36,28	58
59	37,86	37,50	37,32	37,20	59
60	38,87	38,50	38,31	38,19	60
61	39,96	39,56	39,36	39,23	61
62	41,10	40,68	40,47	40,34	62
63	42,33	41,88	41,66	41,51	63
64	43,63	43,15	42,92	42,76	64
65	45,03	44,52	44,27	44,10	65
66	46,52	45,98	45,71	45,54	66
67	48,13	47,55	47,27	47,08	67
68	49,86	49,24	48,94	48,74	68
69	51,74	51,07	50,74	50,52	69
70	53,76	53,04	52,69	52,46	70
71	55,96	55,18	54,80	54,55	71
72	58,35	57,50	57,09	56,81	72
73	60,95	60,02	59,57	59,27	73
74	63,78	62,77	62,27	61,95	74
75	66,88	65,76	65,22	64,86	75

Tavola 2 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita certa per i primi 5 anni, vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata GL Style.

Tavola demografica: A62I, indifferenziata per sesso

Tasso tecnico: 1,00%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

Rateazione della rendita					
Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	35,95	35,63	35,48	35,37	57
58	36,85	36,52	36,35	36,24	58
59	37,81	37,45	37,28	37,16	59
60	38,82	38,45	38,26	38,14	60
61	39,89	39,50	39,30	39,18	61
62	41,03	40,62	40,41	40,28	62
63	42,24	41,80	41,59	41,44	63
64	43,53	43,07	42,84	42,69	64
65	44,92	44,42	44,18	44,01	65
66	46,39	45,87	45,61	45,44	66
67	47,98	47,42	47,14	46,96	67
68	49,69	49,09	48,79	48,60	68
69	51,53	50,89	50,57	50,36	69
70	53,52	52,82	52,48	52,26	70
71	55,66	54,91	54,55	54,31	71
72	57,98	57,17	56,78	56,52	72
73	60,49	59,62	59,19	58,91	73
74	63,20	62,26	61,80	61,49	74
75	66,15	65,12	64,62	64,29	75

Tavola 2 dei coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita certa per i primi 10 anni, vitalizia rivalutabile, collegata alla gestione separata GL Style.

Tavola demografica: A62I, indifferenziata per sesso

Tasso tecnico: 1,00%

Valori per € 1.000 di capitale maturato

Rateazione della rendita					
Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
57	35,84	35,52	35,37	35,26	57
58	36,72	36,39	36,23	36,12	58
59	37,66	37,31	37,14	37,03	59
60	38,65	38,28	38,10	37,99	60
61	39,70	39,31	39,12	39,00	61
62	40,81	40,40	40,21	40,07	62
63	41,99	41,56	41,35	41,21	63
64	43,24	42,79	42,57	42,42	64
65	44,57	44,10	43,86	43,71	65
66	45,99	45,49	45,24	45,08	66
67	47,50	46,97	46,71	46,53	67
68	49,11	48,55	48,27	48,09	68
69	50,83	50,24	49,94	49,75	69
70	52,67	52,03	51,72	51,51	70
71	54,62	53,94	53,61	53,39	71
72	56,68	55,97	55,62	55,39	72
73	58,88	58,12	57,75	57,50	73
74	61,19	60,39	60,00	59,74	74
75	63,61	62,77	62,36	62,09	75

Regolamento della Gestione interna separata denominata “Fondo V.I.P.”

Articolo 1 – Natura della gestione separata

La gestione separata Fondo V.I.P. è costituita da un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad essa collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2 – Strategia di investimento

Obiettivo della Compagnia è adottare politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un’equa e il più possibile stabile partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari conseguiti dalla gestione separata Fondo V.I.P..

Le politiche di investimento della gestione separata Fondo V.I.P. possono essere schematizzate come segue.

Nella gestione degli attivi vengono considerate le politiche di sostenibilità definite dalla Compagnia con le proprie linee guida in materia. In particolare, nell’ambito della sua strategia di investimento responsabile, la Compagnia ha definito una politica di esclusione per gli investimenti. Attualmente, è vietato l’investimento in società che abbiano come attività principale: l’estrazione di carbone, la produzione e il commercio di armi convenzionali e controverse, l’intrattenimento per adulti, il gioco d’azzardo e la produzione di tabacco. Inoltre, non è consentito l’investimento in società e Paesi con sanzioni internazionali legate alla violazione dei diritti umani. Se una controparte dovesse diventare un emittente sanzionato o operare in un Paese sanzionato la Compagnia farà il possibile per vendere sul mercato l’esposizione ad esso riferibile.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è compresa tra l’80% e il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All’interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, denominate in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

Tuttavia, non si esclude la possibilità che in specifici periodi e in determinate fasi di mercato, la componente in obbligazioni societarie possa avere un peso superiore a quella investita in titoli di Stato.

Possono, inoltre, essere effettuati investimenti in titoli di debito, o anche altre forme di finanziamento, non quotati, illiquidi, caratterizzati da rischio di credito e che possono essere emessi con alcune personalizzazioni (cosiddetti investimenti in “private debt”) e con un limite massimo del 35%. All’interno del comparto “private debt” sono generalmente compresi i finanziamenti di infrastrutture, i finanziamenti di imprese pubbliche e/o private, residualmente i finanziamenti a operazioni di sviluppo immobiliare. Per mitigare il rischio di credito di questo comparto, saranno preferiti investimenti in obbligazioni o altri finanziamenti dotati di garanzie prestate dal debitore; per mitigare il rischio di illiquidità, saranno preferite quote di finanziamenti a progetti, aziende o enti di grosse dimensioni e quindi più facilmente negoziabili rispetto a finanziamenti più piccoli o più concentrati; inoltre, i progetti, le aziende o gli enti finanziati non saranno concentrati su una singola area geografica o su singoli settori, ma avranno un’ampia diversificazione. Saranno possibili sia esposizioni dirette (ad esempio, l’acquisto di obbligazioni o finanziamenti in forma di crediti), sia esposizioni indirette, (ad esempio, l’acquisto di quote di OICR, SICAV e ICAV – anche alternativi, chiusi e/o non armonizzati o investimenti in società di scopo, o adesioni ad operazioni di cartolarizzazione).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Compagnia. Dette decisioni escludono, tra le altre considerazioni, meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell’allocazione del comparto azionario, fatti salvi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell’investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non

Pensione Garantita

Condizioni generali di contratto

sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), SICAV, ICAV, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi esposti nella tabella che segue.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro senza copertura con un limite massimo dell'1%. Possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Fondo V.I.P. è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti per diverse scadenze e a seconda del grado di liquidità, coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap, ora IVASS, n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati possono essere assunte in modo diretto o indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Inoltre, le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La gestione degli investimenti può essere delegata, anche in forma parziale, a società esterne specializzate, nel rispetto di quanto prevedono le specifiche normative, la delibera sugli investimenti della Compagnia e le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Soggetti destinatari

Fondo V.I.P. è dedicato unicamente ai piani individuali pensionistici.

Il valore di carico delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Fondo V.I.P. potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- spese relative alla remunerazione del Responsabile PIP;
- spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Pensione Garantita

Condizioni generali di contratto

Articolo 4 – Calcolo del rendimento della gestione separata Fondo V.I.P.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

Alla gestione separata Fondo V.I.P. sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. Alla gestione separata è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

Gli attivi sono immessi dalla gestione separata al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli escono dalla gestione separata solo a seguito di realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID

Articolo 5 – Rendiconto della gestione separata

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (riserve matematiche).

Articolo 6 – Operazioni straordinarie

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Allegato A

Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Il presente allegato costituisce parte integrante delle condizioni generali di contratto di Pensione Garantita.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Vita Previdenza - Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet della Compagnia www.gamalife.it;
- presso l'intermediario.

L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata alla Compagnia è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.

A) Recesso dal Contratto

- Richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R sottoscritta dall'Aderente.
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità.

B) Riscatto totale o parziale

Per tutte le richieste di riscatto:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente, con indicazione della motivazione;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità.

Inoltre:

B1) per riscatto parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, per riscatto nella misura del 100% per cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi e per riscatto totale in caso di perdita dei requisiti di partecipazione

- NEL CASO DI LAVORATORE DIPENDENTE:

- Lettera di dimissioni/ licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro
- Stato occupazionale rilasciato dal centro per l'impiego dal quale risulti la data di cessazione dell'attività e lo stato attuale di occupazione (aggiornato alla data di riscatto), in alternativa dichiarazione sostitutiva di notorietà di certificazione dello stato di disoccupazione (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal comune;

- NEL CASO DI LAVORATORE AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTA:

- Documentazione attestante la chiusura della partita IVA;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà di certificazione dello stato di disoccupazione (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal comune;

B2) per riscatto nella misura del 50% per mobilità

- Documento aggiornato alla data di richiesta di riscatto rilasciato dal centro per l'impiego attestante l'iscrizione alle liste di mobilità, in alternativa Dichiarazione sostitutiva di notorietà di certificazione dello stato di mobilità (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal comune;
- Dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante che la risoluzione del rapporto di lavoro con l'aderente è dipesa da ricorso a procedure di mobilità;

B3) per riscatto nella misura del 50% per cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria)

- Dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante il ricorso a procedura di cassa integrazione guadagni (ordinaria/straordinaria) a zero ore, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo pari o superiore a 12 mesi;

B4) per riscatto totale per invalidità permanente con conseguente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3

- Certificazione di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 (invalidità uguale/superiore al 67%) rilasciata dalle competenti autorità sanitarie o previdenziali (ASL, INPS).

C) Anticipazioni

Per tutte le richieste di anticipazione (spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa o 30% per altre esigenze):

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente, con indicazione della motivazione;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità.

Inoltre:

C1) per anticipazioni dovute a spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

- Certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che certifichi il carattere straordinario della terapia o intervento. La certificazione, rilasciata dalla ASL, o da istituti o cliniche accreditate, dovrà contenere il riferimento al fatto che l'aderente dovrà sottoporsi ad un intervento e sostenere spese per terapie aventi carattere di straordinarietà;
- Preventivo di spesa redatta dalla struttura sanitaria;
- Copia delle fatture delle spese sostenute.
- NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA PRESENTATA PER IL CONIUGE/I FIGLI:
- Certificato storico di famiglia e documento di identità del familiare;

C2) per anticipazioni dovute a acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile

- Copia del rogito, in alternativa compromesso completo di attestazione notarile (non autocertificazione) indicante chi sarà l'intestatario della casa e che l'immobile costituisce la prima casa di abitazione;
- NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA PRESENTATA PER IL CONIUGE/I FIGLI:
- Certificato storico di famiglia e documento di identità del familiare;
- NEL CASO DI ACQUISTO IN COOPERATIVA:
- Atto di assegnazione dell'alloggio attestante l'impegno economico assunto;
- Dichiarazione della cooperativa da cui risulti che il richiedente sia Socio e prenotatario dell'alloggio, la data nella quale è avvenuta l'assegnazione provvisoria, il piano finanziario con il dettaglio dei versamenti;
- NEL CASO DI COSTRUZIONE IN PROPRIO:
- Concessione edilizia;
- Titolo di proprietà del terreno;
- Preventivi di spesa e fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati.

C3) per anticipazioni dovute ad intervento di recupero edilizio relativo alla prima casa di abitazione di proprietà dell'aderente o dei figli

- Preventivo della ditta esecutrice dei lavori e copia delle fatture delle spese;
- Rogito o documento ufficiale (atto notarile), in cui sia indicato che si tratta di prima casa di abitazione e che l'aderente è proprietario dell'immobile;
- Copia della concessione edilizia o della comunicazione di inizio lavori (se prevista).
- NEL CASO DI INTERVENTI CHE RIGUARDANO PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE:
- Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA PRESENTATA PER IL CONIUGE/FIGLI
- Certificato storico di famiglia e documento di identità del familiare.

D) Trasferimento ad altra forma previdenziale

- Richiesta scritta firmata dall'Aderente riportante la sua volontà a trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare (completa degli estremi della Forma pensionistica e/o Gestore);
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità.

E) Prestazione pensionistica in forma di rendita

a) per la prestazione in forma di rendita vitalizia

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente;
- Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Certificato di esistenza in vita dell'Aderente da presentare ad ogni ricorrenza annuale durante l'erogazione della rendita.

b) per la prestazione in forma di rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente, con indicazione del numero di anni in cui la rendita verrà corrisposta in modo certo (5 o 10 anni) e dei Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente durante il periodo di erogazione della rendita certa;
- Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Certificato di esistenza in vita dell'Aderente da presentare ad ogni ricorrenza annuale durante l'erogazione della rendita.

c) per la prestazione in forma di rendita vitalizia reversibile

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente e dal Reversionario;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità;
- Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del Reversionario;
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n.196 (Codice Privacy) del Reversionario;
- Certificato di esistenza in vita dell'Aderente/del Reversionario da presentare ad ogni ricorrenza annuale durante l'erogazione della rendita.

F) Prestazione pensionistica in forma di capitale

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità;
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza.

G) In caso di richiesta di prestazione in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA):

- Richiesta sottoscritta dall'Aderente;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità;
- Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi dell'INPS per comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori;
- Apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale di appartenenza per certificare l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio;
- Documentazione di inoccupazione rilasciata dall'ente competente certificante la stessa, immediata o da almeno 24 mesi secondo i requisiti indicati all'articolo 10 del regolamento del presente Piano Individuale Pensionistico.

Nell'impossibilità oggettiva di reperire i sopraindicati documenti, qualsiasi altra documentazione idonea a comprovare i suddetti requisiti.

H) Decesso dell'aderente prima dell'accesso alla prestazione

- Richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun beneficiario;
 - Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale di ciascun beneficiario;
 - Certificato di morte dell'aderente rilasciato dalle competenti autorità;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché GamaLife ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;
- NEL CASO DI PRESENZA DI TESTAMENTO
- Copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca e valido e non impugnato da alcuno;
- NEL CASO DI BENEFICIARI MINORENNI
- Decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la liquidazione a persona designata di quanto spettante al beneficiario minore e documento di identità del minore e con indicazione del codice IBAN sul quale liquidare.